



DECRETO DEL RETTORE
Anno Accademico 2024/2025
N. 214 del 07/04/2025

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA, AI SENSI
DELL'ART. 22, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240**

IL RETTORE

- Visto** lo Statuto dell'Università Campus Bio-Medico di Roma;
- Vista** il Regolamento Generale di Ateneo dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, emanato con Decreto Rettorale n. 198 del 30 maggio 2022;
- Vista** la Legge 31 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'art. 22;
- Vista** la delibera del Senato Accademico del 2 aprile 2024;
- Vista** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 aprile 2024;
- Ravvisata** pertanto la necessità di provvedere all'emanazione del Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240;

DECRETA

Art. 1

È emanato il regolamento per il conferimento di contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il cui testo è allegato al presente Decreto e ne costituisce parte integrante.

Art. 2

Il Regolamento in oggetto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

Roma, 7 aprile 2025

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale
(Dott. Andrea Rossi)



Il Rettore
(Prof. Eugenio Guglielmelli)



ma

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA, AI SENSI
DELL'ART. 22, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240**

- Art. 1 - Oggetto e Finalità**
- Art. 2 - Caratteristiche dei contratti di Ricerca**
- Art. 3 - Attivazione delle procedure di selezione**
- Art. 4 - Bando di selezione**
- Art. 5 - Requisiti per la partecipazione alla selezione**
- Art. 6 - Commissione Giudicatrice**
- Art. 7 - Modalità e svolgimento delle selezioni**
- Art. 8 - Approvazione atti**
- Art. 9 - Stipula del contratto di lavoro e relativa durata**
- Art. 10 - Diritti e Doveri dei Titolari dei contratti**
- Art. 11 - Rinnovo e proroga del contratto di ricerca**
- Art. 12 - Cessazione del Rapporto di lavoro**
- Art. 13 - Incompatibilità**
- Art. 14 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale e assicurativo**
- Art. 15 - Diritti di proprietà intellettuale**
- Art. 16 - Norme transitorie e finali – Entrata in vigore**

**Art. 1
(Oggetto e Finalità)**

1. L'Università Campus Bio-Medico di Roma può stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, denominati "contratti di ricerca", finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, nazionali o internazionali, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari di contratti di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, di seguito denominati contrattisti.



Art. 2
(Caratteristiche dei contratti di ricerca)

1. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
2. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
3. La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 3
(Attivazione delle procedure di selezione)

1. L'assunzione dei contrattisti avviene previo espletamento di procedure selettive, per titoli e colloquio, che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. La stipula dei contratti di ricerca può avvenire anche a seguito di selezioni effettuate da Ministeri, Commissione Europea, o da altri enti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali, riconosciuti dalla comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento su base competitiva – nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a seguito della valutazione del profilo del ricercatore.
3. I contratti di ricerca sono distinti in tre categorie sulla base del soggetto proponente l'attivazione della procedura di selezione pubblica:
 - a) contratti di ricerca banditi dall'Università, su proposta della Direzione Ricerca Universitaria (di seguito denominata DRU), su fondi a tal fine destinati dagli Organi Direttivi dell'Università;
 - b) contratti di ricerca banditi dall'Università, su proposta di un professore di I fascia, o professore di II fascia, o ricercatore, o ricercatore a tempo determinato (di seguito denominato responsabile scientifico) afferenti a Unità di Ricerca di Ateneo, su fondi nella disponibilità delle singole Unità di Ricerca o su specifici programmi di ricerca finanziati;
 - c) contratti di ricerca banditi dall'Università, su proposta delle Giunte di Facoltà Dipartimentali (di seguito denominate GDF), su fondi nella disponibilità delle singole Facoltà Dipartimentali.La DRU, sottopone all'approvazione del Senato Accademico l'indizione della procedura concorsuale secondo le modalità di svolgimento della selezione previste dall'art. 7 del presente regolamento, indicando le modalità di copertura economica. L'attivazione dei contratti è approvata dal Consiglio di Amministrazione.
4. Le delibere di cui al precedente comma devono indicare:
 - a) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
 - b) il progetto di ricerca cui è collegato il contratto;
 - c) il Responsabile scientifico;
 - d) il gruppo scientifico-disciplinare;
 - e) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - f) la Facoltà Dipartimentale/Unità di Ricerca di afferenza e la sede di svolgimento delle attività;
 - g) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto;
 - h) ai soli fini della rendicontazione del progetto di ricerca, l'impegno orario del ricercatore deve essere coerente con le indicazioni della normativa vigente e del programma di finanziamento;
 - i) l'importo del trattamento retributivo annuo lordo e il costo azienda;la copertura economica dello stesso;



- k) i criteri indicati di cui al successivo art. 7, comma 6, del presente Regolamento, indicando i punteggi massimi da attribuire ai medesimi, il cui totale sarà complessivamente di 100 punti;
- l) i requisiti di partecipazione, il numero massimo di pubblicazioni, che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione e il termine per la presentazione delle domande;
- m) eventuali ulteriori titoli;
- n) informazioni utili alla presentazione della candidatura.

Art. 4 (Bando di selezione)

1. Il bando di selezione, emanato con Decreto del Rettore, deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 3, anche:
 - a) le modalità di selezione;
 - b) i requisiti per la partecipazione;
 - c) i criteri di valutazione ed i relativi punteggi massimi;
 - d) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
 - e) la data, l'ora e la modalità di convocazione dei candidati al colloquio pubblico;
 - f) informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati;
 - g) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
 - h) il trattamento giuridico, economico e previdenziale.
2. Il bando è pubblicizzato sul sito del Ministero competente e sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sull'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito internet dell'Ateneo.
3. Il termine per la presentazione della domanda non può essere inferiore a 15 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del bando sul sito web dell'Università, ad eccezione di specifici programmi di finanziamento nazionali e internazionali che prevedano tempi più brevi per l'attivazione del contratto.

Art. 5 (Requisiti per la partecipazione alla selezione)

1. Possono partecipare alla selezione per i contratti di ricerca esclusivamente i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di uno dei seguenti requisiti:
 - titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero;
 - specializzazione di area medica, per i settori interessati;
 - iscrizione al terzo anno del corso di dottorato di ricerca o all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, solo se il conseguimento del titolo è previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.
2. Per il titolo che sarà conseguito all'estero la Commissione giudicatrice valuterà l'equivalenza del titolo in corso di acquisizione, ai fini della procedura.
3. Per quanto riguarda i requisiti richiesti per l'assunzione di contrattisti di ricerca per lo svolgimento di specifici programmi nazionali e internazionali, si farà riferimento a quanto contenuto nella normativa che ne regola i programmi.
4. Non possono partecipare alle selezioni:
 - a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010;



- c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente alla Giunta di Facoltà Dipartimentale e/o Unità di Ricerca che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale o un componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
5. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Rettore, e notificata all'interessato.

Art. 6 (Commissione giudicatrice)

1. La Commissione Giudicatrice è nominata con Decreto Rettorale, su proposta del Responsabile Scientifico, ed è composta da almeno tre membri nel rispetto, ove possibile, della parità di genere, scelti fra professori e ricercatori con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel Gruppo Scientifico-Disciplinare/Settore Scientifico-Disciplinare oggetto del bando. Uno dei componenti può essere scelto anche tra esperti, italiani o stranieri, anche non universitari, in materie ricomprese nell'ambito del Gruppo Scientifico-Disciplinare/Settore Scientifico-Disciplinare indicato nel bando.
2. Non possono far parte della Commissione coloro che:
 - a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
 - b) si trovino in situazione di incompatibilità e di conflitto di interessi tra di essi e con i candidati, ai sensi della legislazione vigente;
 - c) coloro che risultino coautori con uno o più candidati, in percentuale superiore al 50%, delle pubblicazioni da loro allegate ai fini della valutazione;
 - d) coloro che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6 - comma 7 della Legge 240/2010.
3. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste al precedente comma 2.
4. La Commissione deve concludere i suoi lavori entro tre mesi dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della Commissione.
5. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i suddetti termini, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia la procedura per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
6. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore, e non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti e indennità. I Professori non appartenenti ai ruoli dell'Università Campus Bio-Medico di Roma fruiscono di rimborsi spese di missione secondo quanto previsto dalla Travel Policy dell'Università.

Art. 7 (Modalità di svolgimento delle selezioni)

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare l'aderenza delle proposte progettuali con il programma di ricerca oggetto della selezione, nonché il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.
2. La Commissione nel corso della prima riunione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, del progetto e del colloquio.



3. La Commissione potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e potrà svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio pubblico, utile ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati, potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.
4. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri:
 - a) qualità, originalità ed innovatività della proposta progettuale, con riferimento al programma di ricerca oggetto della selezione;
 - b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione;
 - c) attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca oggetto della selezione;
 - d) colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto e alla realizzazione della proposta progettuale presentata, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.
5. La Commissione comunica, quindi, i criteri e punteggi adottati, espressi in centesimi, al responsabile del procedimento, il quale procede alla loro pubblicazione sul sito web di Ateneo.
6. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti, procede collegialmente all'espressione, per ogni singolo criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.
7. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati individua il vincitore della selezione. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti su 100 complessivi.
8. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

Art. 8 **(Approvazione atti)**

1. Il Rettore con proprio decreto, entro 30 giorni dalla consegna dei verbali alla Direzione Risorse Umane, accertata la regolarità formale degli atti, approva l'esito della graduatoria.
2. Il Decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato sul sito web di Ateneo, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali.
3. La graduatoria di merito avrà validità di sei mesi dalla data della pubblicazione del Decreto di approvazione atti.
4. Entro il termine massimo di 90 giorni decorrenti dalla data di approvazione del conferimento del contratto di ricerca, in presenza di motivate ulteriori esigenze relative allo svolgimento del medesimo progetto di ricerca, la DRU, su richiesta del Responsabile Scientifico, può proporre al Senato Accademico il conferimento di ulteriori contratti di ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. La delibera del Senato Accademico è approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 **(Stipula del contratto di lavoro e relativa durata)**

1. L'attivazione dei contratti è approvata dal Consiglio di Amministrazione, a seguito della delibera del Senato Accademico, previa autorizzazione della Direzione Generale che ne verifica la copertura finanziaria.
2. La stipula del contratto è subordinata alla verifica da parte della Direzione Risorse Umane del possesso del titolo di dottore di ricerca o di specializzazione di area medica da conseguirsi al massimo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando di selezione e, per i titoli di studio conseguiti all'estero, anche alla presentazione dei provvedimenti di equipollenza o equivalenza del titolo.



3. La Direzione Risorse Umane, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.
4. Nel contratto dovranno essere indicati:
 - a) la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro;
 - b) la sede di lavoro;
 - c) le attività relative al progetto di ricerca;
 - d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
 - e) l'indicazione delle modalità con cui il titolare di contratto di ricerca è tenuto, con cadenza annuale e al termine del contratto, a presentare alla DRU o alla Giunta della Facoltà Dipartimentale o di afferenza una relazione dettagliata sull'attività di ricerca svolta;
 - f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
 - g) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi della normativa vigente;
 - h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza.
 - i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nel Codice Etico e nella Carta delle Finalità.
5. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal titolare di contratto di ricerca e dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale.
6. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o di decadenza del vincitore si può procedere allo scorrimento della graduatoria.
7. La mancata stipula del contratto nei termini stabiliti da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio.
8. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato dell'inizio attività, purché compatibile con l'attività progettuale.
9. Il periodo di prova è della durata di tre mesi effettivi di servizio; l'eventuale valutazione negativa compete al Responsabile scientifico.
10. Durante tale periodo, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia stato risolto da una delle parti, il titolare di contratto di ricerca si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
11. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Art. 10
(Diritti e Doveri dei Titolari dei contratti)

1. I titolari dei contratti di ricerca svolgono attività di ricerca in conformità a quanto previsto dal progetto oggetto del contratto, assolvendo ai compiti ed espletando le funzioni ivi precisate.
2. I titolari dei contratti di ricerca hanno il diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle strutture e delle attrezzature della struttura presso la quale svolgono la loro attività e di usufruire dei servizi a loro disposizione secondo le regole vigenti nella struttura stessa.
3. Lo svolgimento dell'attività di ricerca al di fuori della struttura che ha proposto il conferimento del contratto deve essere preventivamente autorizzato dal soggetto proponente.
4. La titolarità dei contratti non dà luogo alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
5. Il titolare di contratto di ricerca è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.



Art. 11
(Rinnovo e proroga del contratto di ricerca)

1. La richiesta di rinnovo per due anni (consentita per una sola volta) o di proroga per un anno (nel solo caso di progetti di carattere nazionale, europeo ed internazionale) è proposta dalla GdFD alla quale afferisce il contratto di ricerca (cfr. art. 3, comma 3 contratti di ricerca di tipo c), della DRU (cfr. art. 3, comma 3 contratti di ricerca di tipo a e b), su richiesta del Responsabile scientifico nell'ambito delle risorse disponibili, tenuto conto dei vincoli di legge.
La DRU, sottopone all'approvazione del Senato Accademico la richiesta di rinnovo, che sarà successivamente approvata dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'eventuale rinnovo o proroga del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della Legge 240 del 2010.
3. Il rinnovo/proroga del contratto di lavoro è sottoscritto dal titolare di contratto di ricerca e dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale.

Art. 12
(Cessazione del rapporto di lavoro)

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi della normativa vigente non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta;
3. Costituisce, infine, causa di risoluzione del rapporto, lo svolgimento delle attività oggetto del contratto, in contrasto con i principi istituzionali dell'Università, così come espressi nella sua Carta delle Finalità e con le disposizioni contenute nel suo Codice Etico.
4. Decorso il periodo di prova, il titolare di contratto di ricerca, in caso di recesso dal contratto, è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso l'Università ha il diritto di trattenere un importo corrispondente alla retribuzione spettante al dipendente per il periodo di preavviso non lavorato.

Art. 13
(Incompatibilità)

1. I contratti di ricerca sono incompatibili con:
 - qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
 - titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione di area medica.
2. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
3. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare del contratto di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo.



Art. 14

(Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo)

1. Ai titolari dei contratti di ricerca spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo non inferiore al trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo definito incrementabile in ragione dell'impegno richiesto e nel rispetto dei vincoli posti dall'art. 22, comma 6, ultimo periodo della Legge 240/2010.
2. Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione.
3. Il rapporto di lavoro è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.
4. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

Art. 15

(Diritti di proprietà intellettuale)

1. I diritti di proprietà intellettuale sui risultati conseguiti dal titolare di contratto di ricerca per conto dell'Università nell'esecuzione delle proprie attività di ricerca, saranno disciplinati in conformità alle previsioni del Regolamento in materia di proprietà intellettuale e industriale dell'Università vigente al momento del conseguimento dei risultati.

Art. 16

(Norme transitorie e finali – Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del relativo Decreto Rettorale sul sito web dell'Ateneo.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie.



ROSSI ANDREA
2025.04.07 16:52:21
CN=ROSSI ANDREA
O=IT
2.5.4.4=ROSSI
2.5.4.42=ANDREA

GUGLIEMELLI EUGENIO
2025.04.07 17:02:58
CN=GUGLIEMELLI EUGENIO
O=IT
2.5.4.4=GUGLIEMELLI
2.5.4.42=EUGENIO
RSA2048 DH